Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 352

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari			L.	60.000
Semestrale	»	»	»	»	32.000
Trimestrale	»	»	»	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari			L.	46.500
Semestrale	»	»	»	»	24.500
Trimestrale	»	»	»	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale.*

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale.*

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1979 registro n. 28 Difesa, foglio n. 242

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MICHELINI Angela, nata il 1° gennaio 1924 a Cornigliano (Genova). — Valorosa partigiana e instancabile propagandista fu la prima donna della « grande Genova » a partecipare all'azione armata. Nel settembre 1944, eludendo la sorveglianza delle pattuglie nemiche dislocate nel centro della città, riusciva a collocare un grosso ordigno esplosivo in un bar frequentato dai nemici invasori. La deflagrazione dell'ordigno causava la morte di vari avversari. Arrestata e sottoposta a lunghi interrogatori e a crudeli sevizie riusciva con abile scaltrezza a dimostrare la sua estraneità ai fatti. Rimessa in libertà riprendeva la lotta armata fino all'insurrezione popolare che portava alla liberazione di Genova. — Genova, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

MERLO Edoardo Angelo, nato il 22 ottobre 1921 a Rosta (Torino). — Comandante di squadra partigiana, dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri armati evidenziando incontestabile coraggio e sprezzo del pericolo. Il 20 agosto 1944 in località Rosta, si offriva volontariamente per una rischiosa azione contro una munita guarnigione nemica guidando con sicurezza e perizia i suoi uomini all'attacco ed infliggendo all'avversario gravi perdite. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e, incitando i compagni alla lotta, portava a termine la missione affidatagli. Mirabile esempio di coraggio e cosciente sprezzo del pericolo. — Rosta (Torino), 20 agosto 1944.

MORINO BAQUETTO Armando, nato il 23 luglio 1920 a Sala Biellese (Vercelli). — Comandante di battaglione, dotato di notevole spirito combattivo, si distingueva sin dall'inizio della lotta partigiana per capacità organizzativa e sprezzo del pericolo. Il 13 aprile 1945, nel corso di un violento attacco condotto da preponderanti forze nemiche, accortosi che l'intera sua brigata stava per essere accerchiata da un nucleo fortemente agguerrito, non esitava, alla testa del suo distaccamento, a fronteggiare l'avversario costringendolo a ripiegare, dopo aspro combattimento, con gravi perdite in uomini e materiali. — Mongrando, 13 aprile 1945.

MORO Erminio, nato il 24 settembre 1931 a Fiume Veneto (Udine). — Giovane partigiano, animato da sentimenti di libertà per la Patria oppressa, svolgeva con audacia e destrezza il compito di staffetta che gli era stato affidato. Individuato nella sua missione e catturato, veniva sottoposto per lunghi giorni a crudeli torture perchè rivelasse i nomi dei compagni di fede. Conscio che la sorte di numerosi suoi compagni dipendeva solamente dal suo silenzio, benchè sopraffatto dal dolore e dal martirio delle carni, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. — Fiume Veneto, agosto 1944.

CROCI

VENANZI Mario, nato il 15 settembre 1913 a Milano. — Partigiano audace ed ardimentoso, prendeva parte in qualità di commissario di guerra a molteplici scontri col nemico evidenziando costantemente coraggio e sangue freddo. Il 16 marzo 1945, nel corso di un attacco al presidio nemico di Borgosesia, accortosi dell'improvviso sopraggiungere di forze motorizzate avversarie che minacciavano l'accerchiamento del proprio reparto, valorosamente, alla testa di pochi uomini, non esitava ad impegnarle in un duro combattimento riuscendo infine a sventare la manovra nemica. — Borgosesia, 16 marzo 1945.

VESCOVI Giovanni, nato il 24 novembre 1921 ad Asiago (Vicenza). — Giovane partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 24 luglio 1944 in zona Malga Fiara, nel corso di un violento attacco nemico, accortosi che il proprio reparto stava per essere accerchiato non esitava, da solo, a fronteggiare l'avversario permettendo così lo sganciamento dei compagni. Esaurite le munizioni riusciva a mettersi in salvo aprendosi un varco nelle file nemiche con nutrito lancio di bombe a mano. — Malga Fiara - Vicenza, 24 luglio 1944.

(11055)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1979, n. **648**.

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, già prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214 e 15 febbraio 1974, n. 36.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 19 dicembre 1979, n. **649**.

Integrazione dell'articolo 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 325 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — EVANGELISTI — MORLINO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **650**.

Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981.

Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare.

Il termine di cui alla lettera *a*) del numero 1), alla lettera *a*) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1° marzo 1980.

Art. 2.

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che alla data del 13 giugno 1979 non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi medesimi ai limiti prescritti dalla legge devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma dettagliato con l'indicazione della data dell'inizio dei lavori, dei tempi di attuazione nonché dei costi per l'adeguamento, ove prescritto, alla tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La regione, entro tre mesi dalla data di presentazione del programma, autorizza l'attuazione dello stesso, confermandolo ovvero integrandolo con eventuali prescrizioni, con particolare riguardo all'inizio dei lavori, alla entrata in funzione dell'impianto di depurazione, allo smaltimento dei fanghi ed al risparmio energetico.

Il termine stabilito per l'attuazione del programma non può comunque superare il 1° settembre 1981.

L'autorizzazione è revocata in caso di inosservanza del programma e dei tempi di attuazione dello stesso.

Indipendentemente dall'autorizzazione regionale, il titolare dello scarico resta responsabile dell'obbligo di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge, a partire dalla data di attuazione dell'impianto di depurazione.

Per quanto di competenza del comune, le opere comprese nei programmi previsti dai commi precedenti sono sottoposte alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a trenta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Il programma e i costi in esso indicati sono valutati dalla regione ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e delle altre agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, nonché al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma seguente.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 13 giugno 1979 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti al pagamento di una somma pari al triplo di quella prevista dal citato articolo 18 e comunque non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione dei sette dodicesimi per cento del costo di investimento, previsto nel programma di cui al presente articolo, per il numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I procedimenti penali per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, prorogati dall'ultimo comma dell'articolo 1, sono sospesi sino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione rilasciata dalla regione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, per l'attuazione del programma.

La sospensione cessa in tutti i casi in cui è revocata l'autorizzazione.

La sospensione impedisce ogni atto, tranne quelli urgenti di istruzione.

Scaduto il termine di cui al primo comma, il giudice interpella l'autorità competente per il controllo. Se questa accerta che il contravventore ha realizzato il programma nel termine prescritto e che lo scarico è conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento.

Art. 4.

I contributi che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai sensi dell'articolo 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, possono essere utilizzati dalle regioni anche per il rilevamento dei dati, per la predisposizione dei piani regionali di risanamento delle acque e per la erogazione dei finanziamenti a favore delle province per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 5 e 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dalla presente legge.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, valutate le esigenze prospettate dalle regioni e dalle province autonome, stabilisce i criteri per la ripartizione e per l'attribuzione alle stesse delle somme di cui al primo comma del presente articolo.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da ripartire in tre annualità per gli anni 1980, 1981, 1982 di cui 75 miliardi per l'anno 1980.

Ferma restando la competenza delle regioni a concedere i contributi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino all'ammontare complessivo di lire 2.000 miliardi, mutui ammortizzabili in un periodo massimo di 35 anni ai comuni, ai consorzi intercomunali, alle comunità montane.

L'onere dei mutui di cui al comma precedente è interamente assunto a carico dello Stato. Tali mutui sono utilizzati per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate. Le relative istanze devono essere corredate di un attestato della regione competente da cui risulti che il progetto da finanziare non contrasti con le finalità di cui alla stessa legge 10 maggio 1976, n. 319, e, dopo il 31 marzo 1980, con i programmi regionali di risanamento delle acque.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite del sessanta per cento delle disponibilità di cui al quarto comma del presente articolo, la quota minima dei mutui da concedere in ciascuna regione.

All'onere derivante dalle disposizioni del terzo comma del presente articolo per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle disposizioni di legge o statutarie che ne regolano l'attività, finanziamenti ordinari per le iniziative destinate esclusivamente o prevalentemente all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali ai limiti e alle prescrizioni previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, secondo i tempi stabiliti dalle leggi stesse e successive modificazioni ed integrazioni.

I finanziamenti di cui sopra possono essere concessi anche a favore di consorzi di imprese industriali, di società consortili anche in forma cooperativa fra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, ai quali possono partecipare anche enti locali o altri enti pubblici, nonché a favore di imprese artigiane e loro consorzi, allorché gli investimenti necessari comportino un finanziamento superiore ai massimali stabiliti per tali soggetti dalle vigenti norme sul credito agevolato.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le predette iniziative, anche se realizzate dai soggetti indicati nel comma precedente, sono considerate ammodernamenti e le relative richieste hanno carattere di priorità.

Il limite occupazionale di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, non si applica nelle ipotesi di investimenti per impianti che per le loro caratteristiche necessitano di personale idoneo al loro funzionamento ed alla loro manutenzione.

Per gli investimenti relativi alle iniziative previste dal terzo comma del presente articolo non si applicano i limiti concernenti il capitale investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repub-

blica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nell'articolo 63, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91. La misura massima delle scorte è ridotta al venti per cento.

In deroga a quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del sessantacinque per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate nel terzo comma, secondo le modalità e i criteri riportati nel terzo, quarto e quinto comma.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 350 miliardi, di cui 100 milardi da destinare alle imprese agricole per l'adeguamento degli scarichi.

I fondi di cui al comma precedente sono ripartiti per aree geografiche e settori merceologici secondo criteri fissati dalle regioni con la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi tra le regioni.

I fondi sono stanziati in tre annualità per gli anni 1980, 1981 e 1982, di cui lire 75 milardi per l'anno 1980.

All'onere derivante dalle disposizioni del comma precedente per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5935 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le imprese agricole che, per effetto delle determinazioni del Comitato interministeriale, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17, sono assimilate agli insediamenti produttivi possono, ai fini dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 2 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, nei tempi di cui alla legge medesima e successive modificazioni, usufruire con priorità dei contributi in conto interessi o in conto capitale ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per le imprese di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 2 decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data della determinazione di cui al precedente comma. Entro tale periodo le imprese presentano, ove non abbiano già provveduto, la denuncia di cui all'articolo 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 7.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

« *b*) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde; ».

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione ».

Art. 8.

L'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;

b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'articolo 2, lettera *d*).

Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le province si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunità montane ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:

« I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:

a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera *e*), n. 3, dell'articolo 2;

b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;

c) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I consorzi costituiti a norma del testo unico di cui al comma precedente sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti altresì alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge ».

Nella legge 10 maggio 1976, n. 319, la parola « intercomunali » è soppressa nel terzo comma dell'articolo 14, nel n. 3 dell'ottavo comma dell'articolo 15 e nel primo comma dell'articolo 16.

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:

« Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon

funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicità non superiore all'anno.

Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico ».

Art. 11.

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole « d'intesa con i comuni interessati » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti i comuni interessati », e le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera *a*) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera *a*), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale ».

Art. 12.

Dopo il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:

« Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall'autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate ».

Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è inserito il seguente:

« Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle *A* e *C* prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge ».

Art. 13.

L'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'articolo 14.

Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità o di abitabilità devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980.

I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976.

Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilità sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa ».

Art. 14.

L'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.

L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge.

L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobile.

All'istruttoria per le autorizzazioni di cui al presente articolo provvedono le autorità competenti al rilascio, le quali sono altresì tenute a dare notizia al Ministero della marina mercantile delle autorizzazioni rilasciate, ai fini delle prescritte notificazioni ai competenti organismi internazionali. Per le spese si provvede a termini dell'articolo 15 ».

Art. 15.

Il numero 2) dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi

ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C*, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi inoltre ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari più restrittivi attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano le norme di cui alla prima parte del presente numero ».

Art. 16.

La lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

« *b*) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.

I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981.

In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente ».

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purchè ciò avvenga entro il 31 dicembre 1980 ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature è definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento ».

Anteriormente alla definizione della disciplina di cui al comma precedente, le regioni, attraverso propri organi sanitari, adottano le misure necessarie a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresensentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a definire le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Art. 18.

Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:

« Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presìdi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sino all'attuazione dei presìdi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

« Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute ».

Art. 19.

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono soppresse le parole « Nei casi previsti dai due commi precedenti ».

Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole « previsti al primo e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « previsti al primo, secondo e terzo comma ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto il seguente:

« Art. 23-*bis*. — Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione ».

Art. 21.

Negli articoli 3, 7, 8, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole « Comitato di Ministri » e le parole « Comitato dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale ».

Art. 22.

Alla tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

La parola « Cianuri » del parametro 27 è sostituita dalle seguenti: « Cianuri totali ».

Le parole « Ammoniaca totale » del parametro 35 sono sostituite dalle seguenti: « Azoto ammoniacale ».

Le parole « Fenoli totali » del parametro 40 sono sostituite dalla seguente: « Fenoli ».

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 14 (Boro) è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi a mare il limite è elevato a 10 mg/l. Tale limite si applica anche alla zona di foce ».

La nota riportata in corrispondenza del parametro 31 (Solfati) è sostituita dalla seguente:

« Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purchè almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione dei solfati ».

La nota riportata in corrispondenza del parametro 32 (Cloruri) è sostituita dalla seguente:

« Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purchè almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinità ».

Alla nota riportata in corrispondenza del parametro 48 (Saggio di tossicità) è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IRSA ».

Il primo alinea della nota in calce è sostituito dai seguenti:

« Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo ».

Art. 23.

La tabella *B* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è soppressa.

Art. 24.

Le entrate derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2, nonché quelle derivanti dalla applicazione dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, da contabilizzarsi distintamente nel bilancio dei comuni o dei consorzi intercomunali, devono essere utilizzate unicamente per l'espletamento dei servizi pubblici previsti dalla medesima legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 25.

La definizione dei ruoli nominativi di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dovrà essere completata entro il 1° novembre 1980.

A decorrere dalla predetta data i comuni dovranno emettere i ruoli comprensivi degli arretrati.

Art. 26.

I servizi attinenti al controllo degli scarichi e alla gestione degli impianti di depurazione sono da considerare nuovo servizio, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 27.

Il Governo riferisce al Parlamento, entro il 30 aprile 1980 e, successivamente, con relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sull'attuazione della presente legge e sulle iniziative assunte in materia.

Art. 28.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 29.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467.

Non si procede per l'inosservanza prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 16 aprile 1973, n. 171, a carico di chi abbia ottemperato, nel periodo sopra indicato, alle prescrizioni del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI — EVANGELISTI — BISAGLIA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **651.**

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306, non convertiti in legge, nonché degli effetti derivanti dagli atti e dai provvedimenti stessi.

Art. 2.

Per la realizzazione, anche tramite acquisto di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 225 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 85 miliardi per l'anno finanziario 1979, già stanziati in applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 1, e in lire 140 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Art. 3.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 5, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

Tali piani devono essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra i corpi di polizia. Essi, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.

La relativa spesa è posta dal Ministero dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 2, dal quale, per l'eventuale acquisto di immobili, necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste dallo stesso articolo, possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui spetta l'acquisto stesso.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

Art. 4.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisto di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo sia del 1980 che del 1981, sull'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 3, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da:

a) il capo della polizia;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) il comandante generale della guardia di finanza;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena;

e) un consigliere di Stato;

f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

g) il direttore del servizio equipaggiamento e casermaggio della Direzione generale della pubblica sicurezza;

h) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

i) un funzionario di pubblica sicurezza ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

l) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

m) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale della guardia di finanza;

n) un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Nella designazione di cui alle lettere *i*), *l*), *m*) ed *n*) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per la guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

La commissione può avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge, purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

L'agibilità delle opere di cui al comma precedente deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.

Art. 7.

Alla copertura del complessivo onere di lire 225 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 85 miliardi, relativi all'anno finanziario 1979, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 140 miliardi, relativi all'anno 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 6856 per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — MORLINO — RUFFINI — REVIGLIO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **652**.

Disposizioni riguardanti alcune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932.

Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianità di grado o una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, è prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello.

Art. 2.

Modifica dell'articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa.

Il corso di istituto e gli esami previsti per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aboliti.

Le disposizioni contenute nell'articolo 27 della stessa legge in contrasto con il comma precedente sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — MORLINO — RUFFINI — REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 24 dicembre 1979, n. **653**.

Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale assunto dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° giugno 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è immesso in servizio in soprannumero previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto:

a) presso le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, se in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali delle casse predette;

b) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, se in servizio nell'ambito del restante territorio nazionale.

L'immissione in servizio è disposta con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato previo

accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di età.

Il personale sarà collocato nella posizione corrispondente alle qualifiche previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo l'allegata tabella di equiparazione subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio. Per il personale amministrativo è sufficiente il titolo di studio richiesto per la qualifica immediatamente inferiore.

Al predetto personale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo con qualifica corrispondente.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

ALLEGATO

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLO UANSF PRESSO L'INAM E PRESSO LE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO (*)

Posizione presso l'UANSF	Posizione non di ruolo presso l'INAM e la cassa mutua di malattia di Trento corrispondente alle seguenti qualifiche
Categoria di concetto	
Raggruppamento A - farmacisti	1ª qualifica professionale
Raggruppamento A - amministrativo	Collaboratore, collaboratore tecnico
Raggruppamento B	Assistente, assistente tecnico
Categoria d'ordine	
Raggruppamento C	Archivista, dattilografo, operatore tecnico
Categoria subalterni	
Raggruppamento D	Commesso, agente tecnico

(*) Per il personale assunto presso la cassa mutua di malattia di Bolzano si fa riferimento anche alle tabelle di equiparazione, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, tra ruoli e qualifiche dell'ordinamento del personale dell'INAM preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e le qualifiche previste dalla presente tabella.

DECRETO LEGGE 19 dicembre 1979, n. 654.

Proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la proroga del termine del 1° gennaio 1980 stabilito nel secondo comma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione alle iniziative, già adottate, per una riorganizzazione delle strutture del Ministero dei lavori pubblici e in relazione agli orientamenti emersi in sede parlamentare per l'ulteriore esecuzione delle opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria in bacini interregionali a cura del suddetto Ministero dei lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 1° gennaio 1980 indicato nel secondo comma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. 655.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 51 dello statuto dell'Università degli studi di Catania, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia, è aggiunto l'insegnamento complementare di geriatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **656.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 54 dello statuto dell'Università di Bari, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è aggiunto il seguente:

neonatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **657.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato I della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, adottata il 15 febbraio 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato III della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, adottata il 20 aprile 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato III della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato I della facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1382 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Michele Sesta e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato III della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato I della facoltà di economia

e commercio dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Michele Sesta, alla cattedra di istituzioni di diritto privato III della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **658.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli alla stessa facoltà dell'Università della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria del 3 maggio 1978 e del 4 ottobre 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di botanica II dell'Università stessa al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli del 21-22 febbraio 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di botanica II dell'Università della Calabria;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di botanica dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Aldo Musacchio e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla seconda cattedra della stessa denominazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Aldo Musacchio, alla cattedra di botanica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979.

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai commissari degli enti mutualistici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, contenente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 concernente la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 ottobre 1979;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai commissari straordinari e/o liquidatori nominati ai sensi dell'art. 12-*bis*, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, ed ai commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, con decorrenza dalla nomina e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la stessa indennità di carica percepita dai presidenti dei rispettivi enti.

Art. 2.

Ai commissari di cui al precedente art. 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita un'indennità di carica pari al vigente trattamento economico omnicomprensivo dei direttori generali degli

enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo il livello retributivo determinato in relazione all'importanza dei rispettivi enti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, maggiorata del 20 per cento.

Art. 3.

Ai commissari straordinari e/o liquidatori degli enti, gestioni e servizi di assistenza malattia, sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sciolti e posti in liquidazione ai sensi della legge di riforma sanitaria, che non abbiano mai percepito alcun compenso per l'opera prestata presso gli enti, le gestioni ed i servizi né come ex Presidenti degli enti medesimi né in qualità di commissari, spetta dalla data della nomina a commissari straordinari e/o liquidatori una indennità pari a L. 300.000 mensili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Registro n. 14 *Lavoro, foglio n.* 173

(11365)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Modificazioni alle tariffe concernenti la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 gennaio 1976, con il quale sono stati stabiliti i rimborsi di spesa spettanti agli ispettori metrici per l'esecuzione di verificazioni a domicilio oltre 3 km dall'ufficio, e le corrispondenti tariffe a carico dei richiedenti;

Considerato che gli intervenuti aumenti nei costi che interessano lo svolgimento del servizio di verificazione a domicilio rendono necessario rivalutare i rimborsi spettanti agli ispettori metrici, con un conseguente adeguamento delle corrispondenti tariffe a carico dei richiedenti;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1980, le somme di L. 150, 300 e 500, di cui all'art. 1 del decreto citato nelle premesse, sono rispettivamente aumentate a L. 240, 500 e 800.

A decorrere dalla stessa data, le somme di L. 2000 e 2500, di cui all'art. 3 del predetto decreto, sono rispettivamente aumentate a L. 2500 e 3000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1979
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 349

(11351)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Pubblicazione delle distinte per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'Irpeg, dell'Ilor e della pena pecuniaria, approvate con decreto ministeriale 26 luglio 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1979, con il quale sono state apportate modifiche alle distinte e ai bollettini di c/c postale per versamenti diretti in esattoria;

Ritenuta la necessità di provvedere all'allestimento dei nuovi stampati con le caratteristiche approvate con il decreto ministeriale 26 luglio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Si dispone la pubblicazione delle distinte di versamento in esattoria modelli 6, 7, 8, 9, 11, 15 e 21 Modul. F. Imposte numeri 506, 507, 508, 509, 511, 515 e 523, con le modifiche stabilite nel decreto ministeriale 26 luglio 1979.

L'utilizzazione dei nuovi stampati è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Fino al 31 dicembre 1979 è consentito l'uso dei modelli approvati con il decreto ministeriale 27 luglio 1978, opportunamente integrati con l'indicazione dell'ufficio delle imposte competente secondo il domicilio fiscale del versante.

Il presente decreto, unitamente agli acclusi sette modelli, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(fascia colore giallo)

Mod. 6 - Modul. F Imposte N. ...

1 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

CODICE FISCALE

ESATTORIA ... di ....

Comune di ....

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

....
Cognome e nome - ragione sociale, denominazione o ditta

....
Attività

....
Comune di nascita

....
Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE
....
Comune
....
Via

Ufficio Imposte di..............................

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. Tributi 1001 - L. 000
» » 1002 - » 000
» » 1003 - » 000
» » 1004 - » 000
» » 1005 - » 000
» » 1006 - » 000
» » 1007 - » 000
» » 1008 - » 000
» » 1009 - » 000
» » 1010 - » 000
TOTALE L. 000
INTERESSI L. 000
TOTALE FINALE L. 000

DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

....
Data Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

(verso)

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

1

CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

....
Esattoria

....
Comune

....
Cognome e nome o ragione sociale

Ufficio Imposte di ....

Cod. Tributi 1001 - L. 000
» » 1002 - » 000
» » 1003 - » 000
» » 1004 - » 000
» » 1005 - » 000
» » 1006 - » 000
» » 1007 - » 000
» » 1008 - » 000
» » 1009 - » 000
» » 1010 - » 000
TOTALE L. 000
INTERESSI L. 000
TOTALE FINALE L. 000

Data corresponsione emolumenti (mese e anno).........

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

AVVERTENZE

Il versamento - accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte - deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Codice 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.
» 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
» 1003 - Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.
» 1004 - Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente.
» 1005 - Ritenute su indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.
» 1006 - Ritenute su altri assegni periodici (lett. f art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973, numero 597).
» 1007 - Ritenute su indennità cariche elettive.
» 1008 - Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive.
» 1009 - Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative.
» 1010 - Ritenute su rendite vitalizie.

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti - Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente - Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(retro)

(fascia colore celeste)

Mod. 7 - Modul. F Imposte N. ... - 1979

2 **DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI REDDITI DI CAPITALE E PREMI VARI**

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero [illegible] della cartella esattoriale dell'anno ...

....
Cognome e nome - ragione sociale, denominazione o ditta

....
Attività

....
Comune di nascita

....
Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE
....
Comune
....
Via

Ufficio Imposte di

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. Tributi 1025 - L. 000
» » 1026 - » 000
» » 1027 - » 000
» » 1028 - » 000
» » 1046 - » 000
» » 1047 - » 000
» » 1048 - » 000
» » - » 000
» » - » 000
» » - » 000
TOTALE L. 000
INTERESSI L. 000
TOTALE FINALE L. 000

PERIODO DI IMPOSTA	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... Data
.... Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

(verso)

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

2

CODICE FISCALE

PROV. | COM. — CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

....
Esattoria

....
Comune

....
Cognome e nome o ragione sociale

Ufficio Imposte di ....

Cod. Tributi 1025 - L. 000
» » 1026 - » 000
» » 1027 - » 000
» » 1028 - » 000
» » 1046 - » 000
» » 1047 - » 000
» » 1048 - » 000
» » - » 000
» » - » 000
» » - » 000
TOTALE L. 000
INTERESSI L. 000
TOTALE FINALE L. 000

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

AVVERTENZE

Il versamento – **accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte** – **deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.**

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Codice 1025 - Ritenute su interessi e redditi di capitale obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito a medio e lungo termine

» 1026 - Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni o titoli similari emessi da enti autonomi gestione partecipazioni statali e da società ed enti finanziari

» 1027 - Ritenute su interessi e redditi di capitale obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti.

» 1028 - Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito.

» 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza.

» 1047 - *Ritenute sui premi per giuochi di abilità in spettacoli radio-televisivi e di altre* manifestazioni.

» 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

SANZIONI

Incompletezza della distinta – ***L'incompletezza dei dati richiesti*** nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1 000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza

Versamento ad esattoria incompetente – *Il versamento diretto effettuato ad esattoria in*competente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(retro)

(fascia colore marrone)

Mod. 8 - Modul. F Imposte [illegible]

3 DISTINTA [illegible] VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

CODICE FISCALE

[illegible] di ....

Comune di ....

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Cognome e nome - ragione sociale, denominazione o ditta

Attività

Comune di nascita — Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE — Comune — Via

Ufficio Imposte di ....

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. Tributi 1035 - L. 000

» » 1036 - » 000

» » 1037 - » 000

TOTALE L. 000

INTERESSI L. 000

TOTALE FINALE L. 000

DECORRENZA OBBLIGO RITENUTE	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

Data — Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

(verso)

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

3 CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

Esattoria

Comune

Cognome e nome o ragione sociale

Ufficio imposte di ....

Cod. Tributi 1035 - L. 000

» » 1036 - » 000

» » 1037 - » 000

TOTALE L. 000

INTERESSI L. 000

TOTALE FINALE L. 000

Decorrenza obbligo ritenute (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

AVVERTENZE

Il versamento – accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte – deve **essere eseguito** alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare **degli interessi**, dovuti **nella misura del 12%** annuo, con decorrenza dal giorno successivo **a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.**

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato **codice dei tributi.**

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Codice **1035** - Ritenute a titolo di acconto sugli utili distribuiti dalle società.

» **1036** - Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale.

» **1037** - Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 Legge 7 giugno 1974 n. 216).

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(retro)

(fascia colore rosa)

Mod. 9 - Modul. F Imposte N. ... Ed. 1979

4 **DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE**

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

CODICE CONTRIBUENTE | Cat. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

Cognome e nome - ragione sociale, denominazione o ditta

Attività

Comune di nascita — Data di nascita e di costituzione

DOMICILIO FISCALE — Comune — Via

Ufficio Imposte di ....

BARRARE I CODICI AI QUALI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. Tributi 1029 - L. .... .000
» » 1030 - » .... .000
» » 1031 - » .... .000
» » 1040 - » .... .000
» » 1041 - » .... .000
» » 1042 - » .... .000
» » 1043 - » .... .000
» » 1044 - » .... .000
» » 1045 - » .... .000
» » 1050 - » .... .000
TOTALE L. .... .000
INTERESSI L. .... .000
TOTALE FINALE L. .... .000

DATA CORRESPONSIONE O ACCREDITO	
Mese	Anno

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

Data .... Firma ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

(verso)

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

4

CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cat. Contr.

Esattoria

Comune

Cognome e nome o ragione sociale

Ufficio Imposte di ....

Cod. Tributi 1029 - L. .... .000
» » 1030 - » .... .000
» » 1031 - » .... .000
» » 1040 - » .... .000
» » 1041 - » .... .000
» » 1042 - » .... .000
» » 1043 - » .... .000
» » 1044 - » .... .000
» » 1045 - » .... .000
» » 1050 - » .... .000
TOTALE L. .... .000
INTERESSI L. .... .000
TOTALE FINALE L. .... .000

Data corresponsione o accredito (mese e anno) ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ......

N. .... del ....

AVVERTENZE

Il versamento – accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte – **deve essere eseguito alla esattoria** nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire

Codice 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti.

» 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

» 1031 - *Ritenute sui redditi di capitale di cui al codice 1030 e sugli interessi non costituenti* redditi di capitale, corrisposti a soggetti non residenti.

» 1040 - Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

» 1041 - Ritenute sui redditi derivanti da utilizzazioni marchi ed opere dell'ingegno; collaborazione coordinata e continuativa; partecipazione ad associazioni in partecipazione.

» 1042 Ritenute su indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041.

» 1043 Ritenute su compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero.

» 1044 Ritenute su compensi per perdita di avviamento commerciale (legge 27 gennaio 1963, n. 19).

» 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, province comuni ed altri enti pubblici.

» 1050 - Ritenute per riscatto di assicurazioni sulla vita

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(retro)

(doppia fascia colore rosa)

Mod. ... imposte N. 511 ...

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

CODICE FISCALE

ESATTORIA ...

Comune di ...

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

Denominazione o ragione sociale

Luogo di costituzione — Data di costituzione

DOMICILIO FISCALE — Comune — Indirizzo della sede legale o, in mancanza, della sede amministrativa

Ufficio Imposte di ...

BARRARE IL CODICE AL QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. Tributi 2100 - L. 000

» » 2110 - » 000

INTERESSI L. 000

TOTALE L. 000

PERIODO DI IMPOSTA

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

Data — Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emesse quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

6

CODICE FISCALE

PROV. COM. — CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

Esattoria

Comune

Denominazione o ragione sociale

Ufficio Imposte di ...

Cod. Tributi 2100 - L. 000

» » 2110 - » 000

INTERESSI L. 000

TOTALE L. 000

PERIODO D'IMPOSTA ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emesse quietanze serie ....

N. .... del ....

(verso)

AVVERTENZE

Il versamento – accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte – deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Qualora in sede di versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione risulti che l'acconto a suo tempo corrisposto è inferiore al dovuto, su tale minore importo va applicato l'interesse del 12% annuo a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza stabilito per il versamento.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

ATTENZIONE

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Codice 2100 - Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale.

» 2110 - Acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(retro)

(doppia fascia colore marrone)

Mod. 15 - Modul. F. Imposte N. 515 - Ed. 1979

7 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI
(dovuta dai soggetti all'IRPEG)

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

.... Denominazione o ragione sociale

....

.... Luogo di costituzione .... Data di costituzione

DOMICILIO FISCALE { .... Comune
.... Indirizzo della sede legale o, in mancanza, della sede amministrativa

Ufficio Imposte di ....

BARRARE IL CODICE AL QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod Tributi 3000 - L. 000
» » 3110 - » 000
INTERESSI L. 000
TOTALE L. 000

PERIODO DI IMPOSTA

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... Data .... Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....
N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

7 CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

.... Esattoria

.... Comune

.... Denominazione o ragione sociale

Ufficio Imposte di ....

Cod. Tributi 3000 - L. 000
» » 3110 - » 000
INTERESSI L. 000
TOTALE L. 000

PERIODO D'IMPOSTA ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....
N. .... del ....

(verso)

AVVERTENZE

Il versamento – accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte – deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini di legge il contribuente dovrà indicare anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Qualora in sede di versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione risulti che l'acconto a suo tempo corrisposto è inferiore al dovuto, su tale minore importo va applicato l'interesse del 12% annuo a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza stabilito per il versamento.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

ATTENZIONE

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Codice 3000 Imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale.

» 3110 Acconto dell'imposta locale sui redditi dovuto in base alla dichiarazione annuale.

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

(retro)

(doppia fascia colore giallo)

Mod. 23 Mod. Imposte N. 122 - Ed. 1973

8 DISTINTA DI VERSAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA (art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600)

CODICE FISCALE

ESATTORIA delle II.DD. di ....

Comune di ....

CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

ATTENZIONE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE A MACCHINA O STAMPATELLO (NON A MATITA)

Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ufficio anno.

Cognome e nome - ragione sociale, denominazione o ditta

Attività

Comune di nascita — Data di nascita o di costituzione

DOMICILIO FISCALE { Comune / Via

Ufficio Imposte di ....

BARRARE IL CODICE AL QUALE SI RIFERISCE IL VERSAMENTO

Cod. Tributi 1088 - L. ....,000
» » 1089 - » ....,000
» » 2188 - » ....,000
» » 2189 - » ....,000

DATA DEL VERBALE

IMPORTANTE: VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

.... Data — .... Firma

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

Da consegnare al Consorzio Nazionale Esattori

8

CODICE FISCALE

PROV. COM. | CODICE CONTRIBUENTE | Cod. Contr.

Esattoria

Comune

Cognome e nome o ragione sociale

Ufficio Imposte di ....

Cod. Tributi 1088 - L. ....,000
» » 1089 - » ....,000
» » 2188 - » ....,000
» » 2189 - » ....,000

DATA DEL VERBALE ....

ZONA RISERVATA ALL'ESATTORIA

Emessa quietanza serie ....

N. .... del ....

(verso)

A V V E R T E N Z E

Il versamento — accompagnato dalla presente distinta compilata in ogni sua parte — deve essere eseguito alla esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Per ogni verbale deve essere compilata separata distinta.

A T T E N Z I O N E

Il presente modulo deve essere utilizzato esclusivamente per il versamento della pena pecuniaria connessa a violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguite ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600 — che non danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio - sempreché il contribuente intenda avvalersi della facoltà di estinguere la contestazione versando entro 30 giorni dalla data del verbale un sesto del massimo della pena pecuniaria comminabile (art.55, 3° comma del D.P.R. 29-9-1973, n. 600).

Per indicare la causale del versamento il contribuente dovrà fare riferimento al sottoelencato codice dei tributi.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

Codice 1088 - Pena pecuniaria - art 55, 3° comma D P R 29 9-1973 n. 600 (IRPEF) Ufficio Imposte.
» 1089 - Pena pecuniaria - art. 55 3° comma D.P.R 29-9-1973, n 600 (IRPEF) Guardia di Fin.
» 2188 - Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R. 29-9-1973, n. 600 (IRPEG) Ufficio Imposte.
» 2189 - Pena pecuniaria - art. 55, 3° comma D.P.R 29-9-1973, n. 600 (IRPEG) Guardia di Fin.

SANZIONI

Incompletezza della distinta — L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate.

(retro)

(11244)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Caserta al rilascio automatico delle quietanze dei versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Napoli, quale titolare dell'esattoria consorziale di Caserta, ha chiesto l'autorizzazione, per il solo comune di Caserta, all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici e ritenuto che per la menzionata esattoria di Caserta ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

Il Banco di Napoli, quale titolare dell'esattoria consorziale di Caserta, è autorizzato, limitatamente al comune di Caserta, a rilasciare, per la riscossione dei versamenti diretti, le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario Mod. 13, Modul. F. Imposte 513.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980, ovvero dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso, qualora tale consegna avvenga in data posteriore al 1° gennaio 1980.

L'esattoria anzidetta è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11245)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Formia al rilascio automatico delle quietanze dei versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Vista l'istanza con la quale la S.P.A. G.E.T. S.p.a., con sede in Roma, via Cesare Battisti, 121, quale titolare dell'esattoria consorziale di Formia, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Roma e ritenuto che per la menzionata esattoria consorziale di Formia ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

L'esattoria consorziale di Formia è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario Mod. 13, Modul. F. Imposte 513.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980, ovvero dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso, qualora tale consegna avvenga in data posteriore al 1° gennaio 1980.

L'esattoria anzidetta è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11246)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Pistoia e Sambuca Pistoiese al rilascio automatico delle quietanze dei versamenti diretti, e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Vista l'istanza con la quale la S.r.l. G.E.T. - Gestione esattorie e tesorerie, quale titolare dell'esattoria consorziale di Pistoia e Sambuca Pistoiese, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici e ritenuto che per la menzionata esattoria consorziale ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

L'esattoria consorziale di Pistoia e Sambuca Pistoiese è autorizzata, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario Mod. 12, Modul. F. Imposte 512.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980, ovvero dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso, qualora tale consegna avvenga in data posteriore al 1° gennaio 1980.

L'esattoria anzidetta è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11247)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Determinazione per l'anno 1980 dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione, relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1978 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni nonché dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la riassicurazione.

Roma, addì 15 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(11367)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Determinazione per l'anno 1980 della misura del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le succesive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1980 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Considerato che con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai citati decreti-legge 23 dicembre 1976, n. 857 e 26 settembre 1978, n. 576, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e nella legge 24 novembre 1978, n. 738, sono stati previsti nuovi oneri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e che, in effetti, diverse imprese assicuratrici sono state poste in liquidazione coatta amministrativa, dandosi con ciò concreta applicazione alla richiamata normativa;

Visto il rendiconto della gestione « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per l'anno 1978, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato, peraltro, che da detto rendiconto si rilevano una notevole consistenza del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » nonché un avanzo di esercizio per l'anno 1978;

Considerato che a seguito di tale positiva situazione, tenuto anche conto delle spese prevedibili per l'anno 1980, è possibile procedere ad una riduzione della misura del contributo attualmente in vigore;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1978, con il quale è stato determinato nell'1,50 per cento la misura del contributo per l'anno 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a versare per l'anno 1980 all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato nella misura dello 0,90 % dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1980 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1980 determinato applicando la stessa aliquota dello 0,90 % sui premi incassati per l'esercizio 1978 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale in pari data.

Roma, addì 15 dicembre 1979

p. *Il Ministro:* REBECCHINI

(11368)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Determinazione per l'anno 1980 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visto in particolare l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che per le tariffe dei premi applicabili dal 1° gennaio 1979 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 % del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1978, con il quale è stato stabilito che per l'anno 1979 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può superare né essere inferiore alla misura del 32 % del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali la suddetta misura è pari al 30 %;

Visto che il citato decreto ministeriale 18 dicembre 1978 ha altresì stabilito che per lo stesso anno 1979 la misura massima delle spese di gestione agenziali non può superare il limite raggiunto alla data di pubblicazione del decreto stesso e non può, in ogni caso, eccedere il limite del 14 % del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura del 12 %;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1979, con il quale è stato confermato anche per l'anno 1980 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti, desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per l'anno 1978;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti i dati predetti non consentono di stabilire per l'anno 1980 una misura minima ad un livello inferiore a quello del 32 % del premio di tariffa, in quanto, pur evidenziando una lieve flessione dell'incidenza delle spese, questa resta tuttavia intorno al 34 % del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III e ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 40 q.li, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati rendono possibile mantenere anche per il 1980 la misura del 30 %;

Considerato inoltre che, sempre per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, con separato provvedimento vengono stabiliti, con riguardo a talune

tariffe, diversi e particolari limiti per le imprese partecipanti, anche indirettamente, al capitale di imprese che, ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazione, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dalla analisi dei suindicati dati e da quelli risultanti da specifiche rilevazioni emerge che una rilevante parte del mercato presenta una incidenza delle provvigioni e degli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività da essi svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, inferiore al 13 % del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha proseguito nell'azione di contenimento delle spese di cui trattasi, avvicinandosi come percentuale di incidenza al 13 %;

Considerato che, sia pure con la necessaria gradualità, occorre continuare a perseguire l'obiettivo del contenimento dell'incidenza delle spese di gestione agenziali in considerazione dell'obbligatorietà del servizio dell'assicurazione R.C. auto;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le predette spese può essere stabilito per l'anno 1980 nella misura del 13 % del premio di tariffa e che tale misura può essere ulteriormente ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11 % del premio di tariffa;

Considerata peraltro l'opportunità che alle imprese che corrispondono provvigioni ed altri compensi in misura superiore al 13 % o, rispettivamente, all'11 % del premio di tariffa venga concesso un congruo termine per adeguarsi ai nuovi limiti massimi come sopra indicati e che pertanto possa essere riconosciuta a queste imprese la facoltà di continuare limitatamente all'anno 1980 ad applicare le misure in atto, purché non superiori ai limiti massimi, rispettivamente, del 14 % e del 12 % stabiliti con il decreto ministeriale 18 dicembre 1978;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per l'anno 1980 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà superare né essere inferiore alla misura del 32 % del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali la suddetta misura è pari al 30 %.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso anno 1980 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13 % del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11 %.

Possono tuttavia restare ferme le misure delle spese di gestione agenziali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto che siano superiori a quelle come sopra fissate, purché esse non eccedano, rispettivamente, il 14 % o il 12 % del premio di tariffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(11369)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Determinazione per talune imprese per l'anno 1980 del limite massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 14-*ter*, primo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che per le tariffe dei premi applicabili dal 1° gennaio 1979 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto altresì ed in particolare il secondo comma del citato art. 14-*ter* dello stesso decreto-legge n. 857, il quale stabilisce che per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dall'art. 11, comma secondo, del menzionato decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei primi tre anni dalla stipulazione delle predette convenzioni determina, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno as-

sunto con le convenzioni stesse, il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quella prevista dal primo comma dello stesso art. 14-*ter*;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 7 il quale prevede l'applicabilità dell'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nei riguardi delle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al capitale delle imprese che si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto-legge n. 576;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1979, con il quale sono stati determinati per l'anno 1980 i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione R.C. autoveicoli;

Considerato che in data 6 marzo 1978 è stata costituita tra le imprese operanti nel settore assicurativo la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative, in forma di società a responsabilità limitata, avente come scopo quello di « assumere e di gestire partecipazioni al capitale di società di assicurazione in regolare esercizio o di nuova costituzione al fine di realizzare interventi per il rilievo di portafogli di imprese già esercenti il ramo R.C. autoveicoli e che siano poste in liquidazione coatta amministrativa » e che di tale società sono oggi socie settantasette imprese di assicurazione esercenti il ramo R.C. auto le quali raccolgono in tale ramo l'80 % dei premi dell'intero mercato;

Considerato che la Sofigea ha proceduto, unitamente all'Unione italiana di riassicurazione, sottoscrivendone il 95% del capitale, alla costituzione delle società:

a) SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con decreto ministeriale 14 novembre 1978, divenuta, ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, cessionaria con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978 del portafoglio delle società Cosida e Lloyd Centauro poste in liquidazione coatta amministrativa;

b) CARD - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con decreto ministeriale 28 maggio 1979, divenuta, ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge n. 576 del 1978, cessionaria con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1979, del portafoglio delle società SIARCA e Compagnia italiana di sicurtà, poste in liquidazione coatta amministrativa;

c) CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni con decreto ministeriale 30 novembre 1979, divenuta, sempre ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge n. 576 del 1978, cessionaria con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979 del portafoglio della società Palatina, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che le società di assicurazioni socie della Sofigea hanno già versato a titolo di partecipazione al capitale di quest'ultima la somma complessiva di lire 10 miliardi;

Considerato che gli elementi acquisiti dall'autorità di controllo evidenziano che il capitale della Sofigea, già ridotto a lire 6 miliardi e 300 milioni ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, risulta completamente impegnato a seguito e per effetto delle operazioni di cessione del portafoglio poste in essere con le sopra indicate società cessionarie;

Ritenuto che, in relazione agli oneri derivanti alle società partecipanti per il tramite della Sofigea al capitale delle sopraindicate società cessionarie dalle operazioni da queste effettuate, ricorrono le condizioni per dare applicazione alle disposizioni di cui al citato art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1980, per le imprese di cui all'unito elenco l'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relative ai veicoli dei settori tariffari I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente), II (autotassametri), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato), VI (rischi speciali) non potrà superare né essere inferiore alla misura del 32,5% del premio di tariffa, fatta esclusione delle assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e delle polizze a libro matricola, per le quali la suddetta misura è ridotta al 30,5%. Quest'ultima misura si applica anche, sempre per le imprese di cui all'unito elenco, per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus).

I suddetti limiti globali sostituiscono per le imprese di cui all'unito elenco i corrispondenti limiti globali stabiliti con decreto ministeriale 17 dicembre 1979, ferme restando le altre disposizioni recate da tale decreto.

Art. 2.

Le somme incassate dalle imprese di cui all'elenco allegato per la differenza fra la misura dei limiti dell'importo complessivo dei caricamenti stabilita con il presente decreto e quella stabilita con il decreto ministeriale 17 dicembre 1979, al netto di imposte e contributi di legge, debbono essere destinate integralmente alle finalità di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio

1977, n. 39 e all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

---

1) Abeille
2) Agricoltura assicurazioni
3) Alleanza Securitas Esperia
4) Allianz
5) Alpi assicurazioni
6) Ascoroma
7) Assicarlotta
8) Assicuratrice edile
9) Assicuratrice italiana
10) Assicuratrice Val Piave
11) Assicurazioni d'Italia
12) Assicurazioni generali
13) Ausonia
14) Cassa generale di assicurazioni
15) Compagnia assicuratrice Unipol
16) Compagnia di assicurazione di Milano
17) Compagnia di Firenze
18) Compagnia europea di previdenza
19) Compagnia Tirrena
20) Compagnia riunite di assicurazione - C.R.A.
21) Danubio
22) Duomo
23) Euro Lloyd
24) F.A.T.A.
25) Fondiaria incendio
26) Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - Carnica
27) Giove
28) Intercontinentale assicurazioni
29) Istituto italiano di previdenza
30) Italia assicurazioni
31) Italiana incendio e rischi diversi
32) Italica
33) Itas - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni
34) Lavoro e sicurtà
35) Lloyd adriatico
36) Lloyd europeo
37) Lloyd internazionale
38) Lloyd italico & L'Ancora
39) Maeci
40) Mediolanum assicurazioni
41) Meie assicuratrice
42) Milano assicurazioni autoveicoli
43) Minerva
44) Nationale
45) Navale assicurazioni
46) Norditalia assicurazioni
47) Pace
48) Pan Ass
49) Piemontese
50) Potenza
51) Preservatrice assicurazioni
52) Previdente
53) Prudential
54) Rhone Mediterranee
55) Riunione adriatica di sicurtà
56) Royale Belge
57) Saer
58) Sai
59) Sanremo
60) Sapa
61) S.A.R.A.
62) Savoia
63) Sear
64) Sicurtà 1879
65) S.I.D.A.
66) Sile
67) Società cattolica di assicurazione
68) Società reale mutua di assicurazioni
69) Toro assicurazioni
70) Trans-atlantica
71) Unica assicurazioni
72) Union des Assurances de Paris I.A.R.D.
73) Unione euro americana di assicurazione
74) Unione subalpina di assicurazione
75) Vittoria assicurazione
76) Winterthur
77) Zurigo

(11377)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 dicembre 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Algeria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Algeria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo, dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978.

Essendo state effettuate le notifiche previste dall'art. 2 del titolo V dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo, dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978, l'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 3 del citato titolo V, è entrato in vigore il 1° gennaio 1979.

La notifica italiana è stata effettuata in seguito ad autorizzazione disposta con legge 8 gennaio 1979, n. 15.

(10992)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Gajum » di Canzo in recipienti di vetro della capacità di 480 ml

Con decreto ministeriale 12 novembre 1979, n. 1979, la S.p.a. Acque e terme di Bognanco, in Milano, via S. Maria Valle, 7/A, è stata autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale « Gajum » di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1756, anche in recipienti della capacità di 480 ml, per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Al decreto è allegato un esemplare della nuova etichetta.

(11129)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Pozzillo » di Acireale, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1979, n. 1984, la Società regionale idrominerale S.p.a., in Acireale (Catania), via Sonnino, 73, è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale naturale « Pozzillo » di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1979, n. 1968, in contenitori di cartone politenato delle capacità di un litro e di mezzo litro.

(11130)

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali « San Benedetto », « Fonte Guizza » e « Augina » di Scorzè, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1979, n. 1985, la S.p.a. Acqua minerale San Benedetto, in Scorzè (Venezia), è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, delle acque minerali: « San Benedetto », « Fonte Guizza » e « Augina » di cui rispettivamente ai decreti ministeriali 11 dicembre 1978, n. 1782 e n. 1781 e 28 dicembre 1978, n. 1826, in contenitori di cartone politenato delle capacità di un litro e di mezzo litro.

(11131)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Rocciaviva » di Garessio, fino al 30 giugno 1980, in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1979, n. 1987, la S.p.a. Fonti San Bernardo, in Torino, corso Galileo Ferraris, 26, è stata autorizzata alla vendita, fino al 30 giugno 1980, dell'acqua minerale naturale « Rocciaviva » di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1978, n. 1677, in contenitori di cartone politenato della capacità di un litro.

(11132)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici. Aumento contributi C.E.E.

Con effetto combinato dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2835 del 14 dicembre 1979 del Consiglio, che modifica il tasso di cambio della lira verde da applicare nel settore agricolo e dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1598 del 15 luglio 1977 della commissione, a decorrere dal 1° gennaio 1980 l'entità del contributo C.E.E. riportato nell'allegato I del decreto ministeriale 29 settembre 1979 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici è così modificato:

Descrizione prodotti	Entità del contributo in L./kg dall'1-1-1980
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento U.H.T.	239
Yogurt di latte intero	239
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente in peso almeno l'85% di latte intero	239
Yogurt di latte parzialmente scremato	138
Yogurt allo zucchero, al cioccolato e alla frutta contenente in peso almeno l'85% di latte parzialmente scremato	138
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40%	1.075,67
Altri formaggi avente tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45% e formaggio Grana Padano	2.390,38
Formaggio Parmigiano Reggiano	2.629,42

(11352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia è vacante una cattedra di clinica medica generale e terapia medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11353)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della banca Credito campano, società per azioni, in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 28 novembre 1979, tenuta dal comitato di sorveglianza della banca Credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa, il dott. Claudio Puddu è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10897)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Meldola, Spilamberto, Castel S. Giovanni e Sarmato

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 9 ottobre 1979, n. 3503 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8278/7714 nella seduta del 7 novembre 1979): comune di Meldola (Forlì) (piano adottato con deliberazioni del consiglio comunale 18 gennaio 1978, n. 18 e 24 marzo 1978, n. 87);

deliberazione 16 ottobre 1979, n. 3534 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8565/7856 nella seduta del 14 novembre 1979): comune di Spilamberto (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 20 giugno 1977, n. 117);

deliberazione 23 ottobre 1979, n. 3625 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8889/8120 nella seduta del 22 novembre 1979): comune di Castel S. Giovanni (Piacenza) (piano adottato con deliberazioni del consiglio comunale 10 dicembre 1976, n. 205 e 28 marzo 1977, n. 27);

deliberazione 23 ottobre 1979, n. 3628 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 8892/8122 nella seduta del 22 novembre 1979): comune di Sarmato (Piacenza) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 1° marzo 1976, n. 15.

(11133)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Varano Borghi e Roverbella

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 23 ottobre 1979, n. 26587: comune di Varano Borghi (Varese);

deliberazione 23 ottobre 1979, n. 26588: comune di Roverbella (Mantova).

(11031)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di quattro società cooperative

Le seguenti società cooperative sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore:

1) « Coop. falegnami - Trieste - a r.l. », in Trieste;

2) « Stalla sociale cooperativa cormonese - a r.l. », in Cormons (Gorizia);

3) « Duna Fiorita - a r.l. », in Cividale del Friuli (Udine);

4) « Caseificio sociale cooperativo di Rigolato - a r.l. », in Rigolato (Udine).

(10993)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Levico

Con deliberazione 5 ottobre 1979, n. 7667, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3053/35, comune catastale di Levico, dal demanio al patrimonio provinciale.

(11176)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto della prefettura di Pola 22 novembre 1933, n. C.1891, con il quale il cognome del signor Giorgio Coslovich, nato a Materada il 14 gennaio 1899, venne ridotto nella forma italiana di « Coslovi », con estensione alla moglie Margherita Coslovich e al figlio Antonio Giorgio;

Vista la domanda prodotta in data 3 dicembre 1979, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, Fabio Coslovi, nato a Buie d'Istria il 18 febbraio 1953 e residente a Trieste in via Scala Santa n. 41, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Coslovich », posseduto dal padre Antonio Giorgio prima dell'emanazione del predetto decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Antonio Giorgio, signor Fabio Coslovi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Coslovich ».

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 dicembre 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(11232)

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 ottobre 1979 dal signor Sirotich Pietro, nato a Pirano (Pola) il 22 marzo 1920, residente a Trieste, in via Cattaruzza, 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sirotti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sirotich Pietro è ridotto nella forma italiana di Sirotti.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Sirotich » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Bartolucci Pina, nata ad Urbino (Pesaro) il 26 agosto 1922.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 dicembre 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(11263)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, da conferire ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo del personale di dattilografia della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero sei posti di coadiutore dattilografo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti ad accettare la sede di Roma e di avere buona conoscenza della dattilografia.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58, della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore dattilografo (parametro 133) l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli . . . . (1).

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando . . . . . .

(1) I sottufficiali che intendono partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(11236)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti per la prima qualifica del ruolo professionale sanitario.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Trieste	posti 1
Cosenza	» 1
Totale . . .	posti 2

Per la partecipazione al concorso è prescelto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Servizio del personale - Ufficio stato giuridico e matricolare - via G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma, ovvero possono essere consegnate durante il normale orario di lavoro direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - Ufficio stato giuridico e matricolare, o presso le sedi provinciali dell'Istituto medesimo.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno a Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte che verteranno, ciascuna, in uno dei seguenti argomenti: argomenti fondamentali di patologia medica, igiene e medicina preventiva, medicina legale e delle assicurazioni, la riabilitazione;

una prova orale consistente in un colloquio diretto ad accertare la cultura e capacità professionale del candidato nelle materie oggetto delle prove scritte nonchè nelle seguenti altre: legislazione sanitaria, elementi di medicina sociale, elementi di medicina del lavoro, elementi di statistica sanitaria, assicurazione sociale con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Ufficio stato giuridico e matricolare - via G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma, ovvero presso le sedi provinciali dell'Istituto.

(11361)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi ventisei posti della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico presso sedi della regione Campania.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti ventisei della prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico, per la regione Campania.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di laurea in medicina e chirurgia;

b) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali dell'Istituto.

(11362)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi quaranta posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale presso sedi della regione Campania.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti quaranta della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale per la regione Campania.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di infermiere professionale;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali e le sezioni territoriali dell'Istituto.

(11363)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi venticinque posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica presso sedi della regione Campania.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti venticinque della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia, per la regione Campania.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali dell'Istituto.

(11364)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei commessi degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a quindici posti di commesso in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di quinta elementare;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica ammi-

nistrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dai titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle Forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse. Tutti i documenti dovranno essere rilasciati in conformità della legge sul bollo.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello del comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti, indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del voto complessivo conseguito.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito indicate al successivo art. 7 salvo quelle di cui alla lettera *o*) dello stesso articolo.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alla lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) completato dell'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo e deceduto per causa di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1979
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 1

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . . il . . residente in . . via . . . ., chiede di partecipare al concorso a quindici posti di commesso in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . .,

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Elenco dei titoli allegati:

. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(11234)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1977:

N.	Candidato		Punti	
1.	Arienti Silvio, nato a Seregno il 19 marzo 1941	punti	100	su 100
2	Longatti Andrea, nato a Como il 23 febbraio 1927	»	100	»
3.	Uderzo Ascanio, nato a Gorla Minore il 12 dicembre 1942	»	100	»
4.	Nascosto Aurelio, nato a Spongano il 27 febbraio 1940	»	98	»
5.	Malato Mario, nato a S. Giorgio a Cremano il 18 luglio 1932	»	94	»
6.	Boco Vittorio, nato a Bressanone il 23 luglio 1940	»	93	»
7.	Scimone Claudio, nato a Trapani il 13 gennaio 1943	»	93	»
8.	Capalbo Tito, nato a Scala Coeli il 15 gennaio 1936	»	88	»
9.	Savoca Salvatore, nato a Palermo l'8 luglio 1939	»	88	»
10.	Serra Giovan Battista, nato a Piane Crati il 29 luglio 1943	»	88	»
11.	Simeoni Marcello, nato a Mantova il 15 maggio 1937	»	88	»
12.	Malinconico Giovanni, nato a Nocera Inferiore il 28 febbraio 1934	»	85	»
13.	Finsinger Matyas, nato a Sopronbanfalva (Ungheria) il 26 settembre 1942	»	84	»
14.	Ludovisi Ulisse, nato a Roma il 2 gennaio 1941	»	84	»
15.	Blaas Gianfranco, nato a L'Asmara (Eritrea) il 21 aprile 1943	»	83	»
16.	Colle Giuseppe, nato a Camposampiero il 29 luglio 1938	»	83	»
17.	Michetti Maddalena Silvia, nata a Besozzo 29 settembre 1942	»	83	»
18.	Gentile Dino, nato a Nicastro il 7 ottobre 1940	»	81	»
19.	Marziani Giuseppe, nato a Caltagirone il 25 gennaio 1928	»	81	»
20.	Monserrino Pietro, nato a Ribera il 14 novembre 1941	»	81	»
21.	Brundu Nicolò Mario, nato a Orani il 29 ottobre 1941	»	80	»
22.	Campogrande Mario, nato a Torino l'8 luglio 1941	»	80	»
23.	De Iorio Alberto, nato a Colli al Volturno il 16 ottobre 1926	»	79	»
24.	Caliandro Emilio, nato a Ceglie Messapico il 30 luglio 1923	»	78	»
25.	Cartaginese Virgilio, nato a Caserta il 27 febbraio 1930	»	78	»
26.	Cucurachi Luigi, nato a Galugnano di S. Donato il 21 settembre 1935	»	78	»
27.	D'Andrea Arsenio, nato a Torchiara il 9 novembre 1940	»	78	»
28.	Farneti Giovanni, nato a Ferrara il 10 maggio 1942	»	78	»
29.	Ferrara Francesco, nato a Palma Campania il 1° maggio 1930	»	78	»

30. Franciolini Gino, nato ad Ostumi il 24 luglio 1937 . . . . punti 78 su 100
31. Giannone Ettore, nato a Caltanissetta l'11 luglio 1940 . . . . » 78 »
32. Granata Egidio, nato a Portovaltravaglia il 17 novembre 1936 . . . . » 78 »
33. Maresca Salvatore, nato a S. Agata Li Battiati il 4 luglio 1943 . . . . » 78 »
34. Micciancio Antonino, nato a Modena il 21 novembre 1933 . . . . » 78 »
35. Pecoraro Luciano, nato a Salemi l'8 luglio 1940 . . . . » 78 »
36. Ragni Nicola, nato a Balsorano il 7 novembre 1938 . . . . » 78 »
37. Rosati Ivo, nato a Castelraimondo il 2 settembre 1935 . . . . » 78 »
38. Taddeo Antonio, nato a Napoli il 12 febbraio 1940 . . . . » 78 »
39. Vicario Benito, nato a Gesualdo il 28 dicembre 1931 . . . . » 78 »
40. Ferrante Domenico, nato a Castellino del Biferno il 30 gennaio 1938 . . » 76 »
41. Santarlasci Carlo, nato a Firenze il 15 dicembre 1940 . . . . » 76 »
42. Alvisi Flaminio, nato a Limbiate il 3 dicembre 1932 . . . . . » 75 »
43. Capotorto Antonio, nato a Cerignola il 29 agosto 1935 . . . . . . » 75 »
44. Iacona Antonino, nato a Cosenza il 20 agosto 1938 . . . . . . » 75 »
45. Mannarini Giovanni, nato a Lecce il 12 maggio 1938 . . . » 75 »
46. Serra Bruno, nato a Nuoro il 16 marzo 1941 . » 75 »
47 Alfieri Lorenzo, nato a Bresso il 18 agosto 1934 . . . . » 73 »
48. Armentano Giuseppe, nato a Lauria il 1° febbraio 1940 . » 73 »
49. Bertolotti Giancarlo, nato a S. Angelo Lodigiano il 21 febbraio 1940 . . . . » 73 »
50. Cocomile Mario, nato a Cariati il 15 febbraio 1941 . . . » 73 »
51. De Bellis Mario, nato a Gioia del Colle il 20 maggio 1935 . . . . . » 73 »
52. Di Monaco Pasquale, nato a S. Maria Capua Vetere il 14 novembre 1932 . . » 73 »
53. Ferrari Pierangelo, nato a Polcenigo il 20 gennaio 1933 . . » 73 »
54. Gualdi Franco, nato a Correggio il 23 febbraio 1937 . . . . » 73 »
55. Laterza Saverio, nato a Salice il 16 agosto 1939 . . . . » 73 »
56. L'Erede Vito Leonardo, nato a Conversano il 3 marzo 1924 . . » 73 »
57. Nesti Attilio, nato a Torre Annunziata il 6 ottobre 1928 . . . . » 73 »
58. Vaccario Aristide, nato a Recco il 18 gennaio 1919 . . . . . » 73 »
59. Vella Giuliano, nato a Malta il 26 marzo 1941 . . . . » 73 »
60. Volpe Luigi, nato a S. Nicola Manfredi il 31 ottobre 1939 . . . . . » 73 »
61. Balice Antonio Rocco, nato a Montalbano Ionico il 1° agosto 1931 . . . . » 72 »
62. Caracciolo Sebastiano, nato a Cardeto il 1° aprile 1935 . . . » 72 »
63. Genesio Ezio Luigi, nato a Bagnara Calabra l'11 dicembre 1936 . . . . . . » 72 »
64. Maresi Maria Pia, nata a Pisa il 26 settembre 1936 . . . . . . » 72 »
65. Marroccoli Antonio, nato ad Altamura il 14 novembre 1937 . » 72 »
66. Minà Vincenzo, nato a Dasà il 28 ottobre 1937 . . . » 72 »
67. Montesano Antonio, nato a Bernalda il 17 agosto 1940 . . . . punti 72 su 100
68. Morgera Lucio, nato a Canale Monterano il 13 dicembre 1939 . . . . . . » 72 »
69. Rasà Giuseppe, nato a Misterbianco il 17 luglio 1929 . . . . » 72 »
70. Bonito Leonardo, nato ad Accadia il 9 dicembre 1934 . . . . » 71 »
71. Filotico Claudio, nato a Manduria il 29 settembre 1935 . . . . » 71 »
72. Nachieri Luigi, nato a Boscoreale il 1° marzo 1925 . . . . » 71 »
73. Soncini Mario, nato a Parma il 30 marzo 1941 . . . . » 71 »
74. Donini Giuliano, nato a Fano il 3 novembre 1939 . . . . » 70 »
75. Ria Fortunato, nato ad Alezio il 15 gennaio 1929 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10941)

Integrazione della graduatoria degli idonei nell'esame di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 149;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutazione del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978 con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Santangelo Antonio ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 100/100 (cento centesimi);

Decreta:

Il dott. Santangelo Antonio, nato a Maddaloni l'8 aprile 1945, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei allo esame regionale di aiuto di medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con il punteggio di 100/100 (cento centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10839)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1 Sanità, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Marino Colombini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Marcello Proya, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 18 maggio 1979 in sostituzione del prof. Marino Colombini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 269

(10906)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Giuseppe Satta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta perchè trovasi, in quel periodo, in congedo ordinario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Polizzi, vice direttore generale - Direzione generale degli ospedali, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 11 settembre 1979, in sostituzione del prof. Giuseppe Satta, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 281

(10929)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa al l'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1 Sanità, foglio n. 29;
Considerato che il dott. Francesco Romanelli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ungaretti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 18 maggio 1979 in sostituzione del dott. Francesco Romanelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 270

(10908)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1 Sanità, foglio n. 29;
Considerato che il dott. Walter Campanelli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ungaretti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia che si terrà a Roma il giorno 5 maggio 1979 in sostituzione del dott. Walter Campanelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 262

(10912)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Claudio Mastrocola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Marina D'Avanzo, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 3 luglio 1979, in sostituzione del dott. Claudio Mastrocola, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n 7 *Sanità, foglio n.* 279

(10930)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che la dott.ssa Giovanna Sini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni improrogabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ungaretti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1979, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Sini, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 273

(10928)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Carlo Capotorto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta perchè trovasi, in quel periodo, in congedo ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Bruno Sciotti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 5 luglio 1979, in sostituzione del dott. Carlo Capotorto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 280

(10934)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1 Sanità, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Giuseppe Pezzuoli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Paolo Mattioli, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 18 maggio 1979 in sostituzione del prof. Giuseppe Pezzuoli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 272

(10905)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1 Sanità, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Mariano Petrina ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Lanfranco Merighi, primario dell'ente ospedaliero « S. Pietro » in Casale, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 18 maggio 1979 in sostituzione del prof. Mariano Petrina, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 271

(10907)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1 Sanità, foglio n. 29;

Considerato che il direttore dell'ospedale di Teano ha comunicato il decesso del prof. Aldo Scalese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Enzo Allegri, primario dell'ente ospedaliero di Montegranaro, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 27 aprile 1979 in sostituzione del prof. Aldo Scalese, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 285

(10909)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1 Sanità, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Cesare Menozzi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof Leonida Garone, primario dell'ente ospedaliero di Benevento, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia che si terrà a Roma il giorno 5 maggio 1979 in sostituzione del prof. Cesare Menozzi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 263

(10910)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1 Sanità, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Giuliano Sartori ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perché collocato a riposo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Franco Bressani, primario dell'ente ospedaliero di Pordenone, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia che si terrà a Roma il giorno 5 maggio 1979 in sostituzione del prof. Giuliano Sartori, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 264

(10911)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Davide Schiffer ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Hrayr Terzian, direttore della clinica neurologica dell'università di Padova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale che si terrà a Roma il giorno 14 giugno 1979, in sostituzione del prof. Davide Schiffer, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 274

(10933)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Franco Pizzetti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni di studio all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Angelo Meriggi, primario dell'ente ospedaliero di Udine, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1979, in sostituzione del prof. Franco Pizzetti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 275

(10927)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Giovanni Bonadonna ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Franco Pannuti, primario dell'ospedale «M. Malpighi» di Bologna, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia che si terrà a Roma il giorno 12 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Giovanni Bonadonna, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 291

(10935)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Hrayr Terzian ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di un componente della commissione predetta per impegni precedenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giorgio Macchi, direttore della clinica neurologica dell'Università cattolica di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 19 giugno 1979, in sostituzione del prof. Hrayr Terzian, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 278

(10936)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del diario delle prove pratiche del concorso pubblico a due posti di operaio di prima categoria specializzato per la qualifica di conducente automezzi con patente di terzo grado presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Si comunica che le prove pratiche del concorso pubblico a due posti di operaio di prima categoria specializzato per la qualifica di conducente automezzi con patente di terzo grado presso l'osservatorio astronomico di Roma, si svolgeranno presso l'osservatorio suddetto in Roma, via del Parco Mellini, 84, nei giorni 12 e 13 febbraio 1980 con inizio alle ore 9.

(11267)

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio di prima categoria presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

La prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio di prima categoria per la qualifica di muratore presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1979, registro n. 16, foglio n. 282, avrà luogo i giorni 21 e 22 gennaio 1980, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte, via Moiariello n. 16, Napoli.

(10866)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di un posto di ufficiale sanitario dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano.

Si rende noto che con decreto 1° ottobre 1979, n. 2275, l'assessore alla sanità della regione Lombardia ha provveduto a stralciare l'incarico di ufficiale sanitario del C.S.Z. Brianza di Seveso 3 dal concorso a tre posti di ufficiale sanitario dei C.S.Z. Brianza di Seveso 1, 2 e 3, bandito con decreto 21 giugno 1978, n. 1433.

(11141)

Stralcio di condotte mediche dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

Con provvedimento del medico provinciale di Milano numero 209/SAN/MI/79 del 26 settembre 1979 sono state stralciate dal bando di concorso n. 7/SAN/MI/77 del 12 ottobre 1977 le seguenti condotte mediche uniche: Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Senago, Vernate.

(10705)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 431 del 6 gennaio 1979, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Gela;

Visto il proprio decreto n. 4295/5585 del 25 giugno 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Vista la nota n. 400.1/I-18-C/1165 del 1° dicembre 1979 del Ministero della sanità con cui comunica che il dott. Traina Pietro è stato collocato in quiescenza e designa, in sostituzione dello stesso, quale presidente della predetta commissione giudicatrice il dott. Antonio Maialetti, primo dirigente amministrativo;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dottor Traina con il dott. Maialetti;

Viste le vigenti disposizioni sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Maialetti, primo dirigente amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione del dott. Traina Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta, del comune di Gela, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana.

Caltanissetta, addì 6 dicembre 1979

Il medico provinciale reggente: MORINA

(11238)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di medico scolastico generico vacante nella provincia di Reggio Emilia

Con decreto 5 dicembre 1979, n. 4112, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di medico scolastico generico del consorzio igienico sanitario di Scandiano.

La data di scadenza per la presentazione dei documenti è fissata alle ore 12 del 29 febbraio 1980.

(11043)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad:

un posto di aiuto di oculistica (a tempo definito);
un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(4332/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di farmacista coadiutore del servizio farmaceutico e di farmacologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(4333/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della terza divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario della quinta divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario della divisione di neurochirurgia;

due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia e sostanze ionizzanti;

un posto di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(4389/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e sostanze ionizzanti;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(4390/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(4338/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoepatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoepatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(4336/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(4335/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI GORIZIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di accettazione e pronto soccorso (tirocinio pratico in medicina generale o d'urgenza o altro requisito idoneizzante);

due posti di assistente di accettazione e pronto soccorso (tirocinio pratico in chirurgia generale o d'urgenza o altro requisito idoneizzante).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(4331/S)

OSPEDALE CIVILE DI LENDINARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lendinara (Rovigo).

(4388/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO « M. ASCOLI » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(4339/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ed un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(4330/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(4340/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(4329/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'ospedale « Piemonte » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(4337/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1979, n. **65.**

Norme sull'indennità di carica agli amministratori di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 127 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5, n. 5, dello statuto speciale della Regione la presente legge determina la misura minima e massima delle indennità degli amministratori degli enti locali che, tenuto conto dell'impegno effettivo nell'espletamento del mandato, saranno fissate con delibera consiliare.

Art. 2.

Indennità di carica

Nei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti, spetta al sindaco una indennità mensile di carica nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento dello stipendio base iniziale lordo spettante al segretario del rispettivo comune. Tale indennità è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento della base sopra specificata per i comuni fino a 500 abitanti ed è non inferiore al 40 per cento e non superiore al 75 per cento per i comuni dai 500 ai 2.000 abitanti. Il consiglio comunale fissa la percentuale nei suddetti limiti in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle mansioni affidate, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità montane e nei comprensori.

Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'indennità di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 50 per cento della indennità mensile attribuita al sindaco e può essere aumentata fino al 75 per cento della stessa. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'indennità mensile di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dell'indennità mensile attribuita al sindaco.

Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti il consiglio comunale può, in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle loro mansioni, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità montane e nei comprensori, attribuire un'indennità mensile di carica fino al massimo del 50 per cento dell'indennità del sindaco.

Le indennità di carica sono liquidate in rate mensili posticipate e sono deliberate annualmente dal consiglio contestualmente all'adozione del bilancio preventivo; il relativo provvedimento è soggetto al solo controllo di legittimità.

Art. 3.

Indennità di carica agli amministratori provinciali

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche ai presidenti ed agli assessori delle province.

Il parametro cui il consiglio provinciale deve far riferimento nel fissare la misura delle indennità di carica è quello valevole per il comune capoluogo.

Art. 4.

Limiti alla cumulabilità delle indennità

Alle indennità di cui agli articoli precedenti si applica la disposizione contenuta nell'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 5.

Indennità di presenza alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari

Ai consiglieri dei comuni capoluoghi di provincia ed ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute consiliari di L. 20.000; ai consiglieri dei rimanenti comuni la detta indennità è corrisposta nella misura di L. 15.000. La stessa indennità spetta per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari istituite in conformità alle norme del regolamento del consiglio comunale.

Art. 6.

Norma di raccordo e rinvio

Per quanto non diversamente disciplinato dalle norme contenute nella presente legge, si fa rinvio alle disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 169.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 novembre 1979

COMELLI

(10869)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1979, n. **36.**

Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane modifica e rifinanziamento della legge regionale 24 ottobre 1978, n. 19.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 24 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 ottobre 1978, n. 19, è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 500.000.000.

Per gli anni 1980 e 1981 l'entità della spesa da autorizzare per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 ottobre 1978, n. 19, sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci in conformità al disposto dell'art. 2, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1978, n. 19, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1979 e fino al termine dell'anno 1981 le condizioni alle quali la regione Marche concorre al pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio assistiti dalla fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia sono così modificati:

ammontare del prestito: non superiore a L. 5.000.000 per ogni singola operazione;

contributo regionale in conto interessi: 4 per cento annuo;

durata del prestito: non superiore a diciotto mesi.

Art. 3.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui all'art. 1 della presente legge sono iscritte, per l'anno 1979, a carico del cap. 1612301 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979, il cui stanziamento di competenza è stabilito in L. 500.000.000 e lo stanziamento di cassa in L. 1.273.210.678, tenuto conto delle somme da pagare in conto residui e per gli anni successivi a carico di capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

per l'anno 1979, mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali », partita 13, elenco 4, del bilancio per l'anno 1979;

per gli anni 1980 e 1981 mediante impiego delle entrate assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 170, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 novembre 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1979, n. 37.

Sovvenzione straordinaria alla S.r.l. Aerdorica per l'aeroporto delle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 24 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo *una tantum* a favore della S.r.l. Aerdorica costituita tra enti locali della provincia di Ancona.

La sovvenzione di cui al comma precedente viene concessa con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

Per le finalità del precedente art. 1 e autorizzata per l'anno 1979, la spesa di L. 50.000.000 al pagamento della sovvenzione autorizzata per effetto del comma precedente si provvede con i fondi iscritti a carico del cap. 2222205 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1979, con la denominazione « Contributo alla S.r.l. Aerdorica delle Marche nella spesa per l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione dei servizi aeroportuali » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 50 milioni, contro contestuale riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno « Fondo corrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente - elenco n. 2 - partita n. 2 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 novembre 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1979, n. 38.

Erogazione al personale regionale di un assegno « una tantum ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 24 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale che fruisce del trattamento economico dei dipendenti regionali è corrisposto un assegno « una tantum » di L. 250.000 lorde con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1979.

Per il personale che abbia iniziato il servizio e/o cessato lo stesso nel corso del periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1979, l'assegno di cui al comma precedente è corrisposto nella misura di un undicesimo per ogni mese, o frazione di mese superiore a quindici giorni, del servizio prestato nello stesso periodo.

Il servizio prestato nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1979 dal personale degli enti disciolti messo a disposizione della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è considerato, ai soli effetti della presente legge, come prestato alle dipendenze della regione Marche.

Art. 2.

L'assegno « una tantum » di cui all'articolo precedente è soggetto alle sole ritenute erariali.

Art. 3.

L'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, ammontante a L. 400.000.000, è fronteggiato con lo stanziamento del cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 novembre 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1979, n. 39.

Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 24 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'anno 1979 la Regione eroga:

1) alle aziende pubbliche che esercitano pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo di L. 360 per ogni chilometro di percorrenza previsto dai disciplinari di concessione per l'anno 1978, elevato a L. 400 per le percorrenze delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;

2) alle aziende private esercenti pubblici autoservizi di linea di concessione regionale un contributo chilometrico in relazione alle corse previste dai disciplinari di concessione per l'anno 1978, sulla base dei seguenti criteri:

a) quota contributo in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei servizi svolti:

L. 120 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le autolinee delle aziende che abbiano complessivamente svolto nel 1978 meno di 100.000 km, nonchè delle autolinee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zona montana;

L. 80 per ogni chilometro di percorrenza di tutte le altre autolinee;

b) quota contributo in relazione all'introito chilometrico inerente i servizi di concessione regionale desunto dai rendiconti presentati dalle aziende in occasione della richiesta dei contributi di esercizio per l'anno 1977:

L. 120/km per le aziende con un introito inferiore a L. 300/km;

L. 80/km per le aziende con un introito compreso tra L. 300 e L. 360/km;

L. 40/km per le aziende con un introito superiore a L. 360/km.

Nel caso di assorbimento di autolinee private da parte di aziende pubbliche, il riconoscimento del contributo chilometrico deve in ogni caso decorrere dalla data di effettivo inizio dell'esercizio da parte delle aziende pubbliche stesse per i programmi di esercizio autorizzati dalla Regione.

Art. 2.

I contributi sono contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico delle aziende indicate nel precedente art. 1, relativo all'anno 1978.

Art. 3.

Sono escluse dal contributo le imprese private che non applichino integralmente il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori e dei lavoratori delle autolinee private, in vigore dal 1° gennaio 1976.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dalle leggi regionali e dal disciplinare di concessione o che abbiano esposto, nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso, dati di fatto non rispondenti a verità.

I contributi non sono concessi alle imprese che non posseggono una contabilità idonea alla rilevazione e all'accertamento di tutti i prodotti e di tutte le spese.

Sono altresì escluse le imprese che non abbiano garantito la continuità del servizio sulle linee gestite in concessione e che non abbiano presentato la domanda di proroga delle concessioni nei termini stabiliti.

Art. 4.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla regione Marche - Assessorato ai trasporti - Servizio trasporti.

Detta domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

conto economico della gestione 1978 relativo a tutte le attività aziendali inerenti i pubblici servizi di trasporto;

elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua in autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);

copia delle denunce presentate agli uffici fiscali, relative agli introiti dell'anno 1978;

elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1978 da province, comuni o altri enti;

indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1978;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 5.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1977, n. 18, e per consentire interventi straordinari di sostegno nei confronti dei servizi di trasporto viaggiatori di pubblico interesse, la Regione concede contributi entro il limite di spesa di lire 800 milioni.

Art 7.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

I contributi sono erogati con provvedimento del presidente della Regione.

Art. 8.

Per consentire, nell'applicazione della legge 16 ottobre 1975, n. 493, l'erogazione di contributi per l'acquisto di autobus da parte di aziende pubbliche e private concessionarie di pubblici autoservizi di linea nelle Marche in misura superiore al 50 per cento del prezzo di acquisto, la giunta regionale è autorizzata, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, ad erogare, nei limiti dei fondi di cui al successivo art. 10 un contributo integrativo oltre il 50 per cento e non oltre il 70 per cento del prezzo di acquisto del materiale rotabile che verrà assegnato con apposito atto amministrativo.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata a concedere acconti sui contributi previsti dall'art. 1 della presente legge per l'anno 1979 nella misura indicata nella legge di bilancio per il 1980.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1979, le seguenti spese:

a) per i contributi di cui al precedente art. 1 . . . . L. 5.500.000.000

b) per i contributi di cui al precedente art. 6 . . . . » 800.000.000

c) per i contributi di cui al precedente art. 8 . . . . » 250.000.000

Al pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede nel modo che segue:

1) per i contributi di cui alla lettera *a*), con le disponibilità dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 con le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:

cap. 1222213 « Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali, regionali e interregionali commisurati alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione ed effettuate nell'anno 1978 » L. 4.488.000.000;

cap. 1222214 « Contributi alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto comunali, regionali e interregionali commisurati alle percorrenze previste dai disciplinari di concessione ed effettivamente effettuate nell'anno 1978, finanziati con quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » L. 1.012.000.000;

2) per i contributi di cui alla lettera *b*), con i fondi che con la presente legge sono iscritti, per l'importo di L. 800.000.000 a carico del cap. 2222203 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979, ed i cui stanziamenti di competenza e di cassa si stabiliscono, quindi, rispettivamente in L. 800.000.000 e in L. 905.080.400;

3) per i contributi di cui alla lettera *c*), con le disponibilità del cap. 2222206 che con la presente legge si istituisce nello stesso stato di previsione della spesa con la denominazione « Integrazione, fino al 70 per cento dei contributi alle aziende concessionarie dei pubblici servizi di trasporto per viaggiatori per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica » con la dotazione di competenza e di cassa di L. 250.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari complessivamente a L. 6.550.000.000 si fa fronte nel modo che segue:

a) quanto a L. 5.538.000.000 con parte dei fondi accantonati sul cap. 1700101 - elenco n. 2 - partita n. 5 - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979;

b) quanto a L. 1.012.000.000, con i fondi accantonati sul cap. 1700102 dello stesso stato di previsione della spesa - elenco n. 3 - partita n. 2.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 1700101 e 1700102 di cui al comma precedente sono ridotti rispettivamente, di L. 5.538.000.000 e di L. 1.012.000.000.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 novembre 1979

MASSI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1979, n. **40.**

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21. Credito di esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 24 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, è così sostituito:

« Il prestito è concesso per un importo riferito alla produzione lorda vendibile e stabilito nel 30 per cento per le imprese singole con il limite di 10 milioni; per le imprese zootecniche singole tale limite è elevato a 20 milioni.

Per imprese zootecniche si intendono quelle la cui produzione zootecnica rappresenta almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, è così sostituito:

« L'onere per la concessione del concorso negli interessi per il credito agrario di conduzione è stabilito annualmente con legge di bilancio nel corrispondente capitolo.

La ripartizione della somma disponibile in bilancio è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima nelle seguenti misure:

50 per cento per il finanziamento delle domande presentate agli istituti di credito da parte dei richiedenti previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 21/77;

50 per cento in proporzione alle richieste di prestito trasmesse dagli uffici agricoli di zona agli istituti di credito al termine della istruttoria prevista negli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 21/77 ».

Art. 3.

Per integrare il concorso regionale nel pagamento degli interessi di preammortamento su mutui contratti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 100 milioni per il pagamento delle somme di cui al precedente comma.

Per il pagamento delle somme di cui al precedente comma è istituito, nello stato di previsione della spesa, per l'anno 1979, il cap. 2232102 « Concorso regionale sui mutui contratti da coltivatori diretti per riattamento ammodernamento e costruzione delle loro abitazioni - preammortamento legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1 », con la dotazione di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

Alla copertura dell'onere si fa fronte con le disponibilità del cap. 2700101, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali » elenco n. 4 - partite n. 7 e n. 14.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, è autorizzato, per l'anno 1979, un limite di impegno quinquennale di lire 400 milioni annui.

Le somme occorrenti sono iscritte a carico del cap. 2522209 dello stato di previsione della spesa, per l'anno 1979 « Concorso su prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole (art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31 e art. 1, punto *d*), della legge 1° luglio 1977, n. 403) » con la dotazione di competenza di L. 400 milioni e di cassa di L. 2.400.000.000; per le annualità 1980-81-82-83 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità del cap. 2700101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali » elenco n. 4 - partita n. 1, e per gli anni successivi con parte dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera criteri per il rilascio dei nulla-osta al finanziamento per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole di cui alla sopracitata legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 novembre 1979

MASSI

(10805)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793520)